



**REGOLAMENTO PER I  
CONTROLLI DELLE  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
I.S.E.E. (INDICATORE  
SITUAZIONE ECONOMICA  
EQUIVALENTE) DEL COMUNE  
DI SAN VERO MILIS (OR)**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
N. 45 del 19/12/2013*

**REGOLAMENTO**

# **REGOLAMENTO PER I CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE I.S.E.E. (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) DEL COMUNE DI SAN VERO MILIS (OR)**

\*\*\*\*\*

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19.12.2013**

|  |               |
|--|---------------|
| – <i>Art. 1 – Riferimenti Normativi</i>  | <i>Pag. 1</i> |
| – <i>Art. 2 – Oggetto del Regolamento</i>  | <i>Pag. 1</i> |
| – <i>Art. 3 – Finalità</i>   | <i>Pag. 1</i> |
| – <i>Art. 4 – Tipologia dei controlli</i>  | <i>Pag. 2</i> |
| – <i>Art. 5 – Metodologia degli accertamenti</i>                                     | <i>Pag. 2</i> |
| – <i>Art. 6 – Documentazione integrativa, irregolarità e omissioni</i>               | <i>Pag. 3</i> |
| – <i>Art. 7 – False dichiarazioni e/o attestazioni</i>                               | <i>Pag. 4</i> |
| – <i>Art. 8 – Procedimento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive ISEE</i> | <i>Pag. 4</i> |
| – <i>Art. 9 – Dichiarazioni e/o attestazioni presentate in ritardo</i>               | <i>Pag. 4</i> |
| – <i>Art. 10 – Archivio delle dichiarazioni sostitutive ed ISEE e dei controlli</i>  | <i>Pag. 5</i> |
| – <i>Art. 11 – Norme finali</i>  | <i>Pag. 5</i> |

## **ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 109/98, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate;
- articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche;
- Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/2000 n. 445;

## **ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento individua le misure organizzative per l'effettuazione di controlli sulla veridicità dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare rese sia per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regioni, altri), la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata al Comune, sia per benefici nella diretta responsabilità dell'Ente Locale (contributi sociali, tariffe servizi educativi e scolastici, ecc...).

## **ART. 3 – FINALITÀ**

Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti.

## ART. 4 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Vengono effettuati i seguenti controlli:

1. **controlli formali** di regolarità della dichiarazione sostitutiva, al fine di regolarizzare dichiarazioni sostitutive contenenti errori formali non imputabili al dolo del dichiarante;
2. **controlli sostanziali** sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva in tutti i casi in cui sussistono fondati dubbi sulla veridicità e/o attendibilità di quanto dichiarato;
3. **controlli di congruità e compatibilità sostanziale** fra quanto dichiarato e la situazione di fatto rappresentata dal tenore di vita del nucleo familiare qualora risulti od appaia incongruente con gli elementi della dichiarazione resa.

Con riferimento ai destinatari, i controlli possono essere :

- **Generalizzati**, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
- **A campione**, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
- **Puntuali**, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

Con riferimento ai tempi di effettuazione, i controlli si dividono in :

- **Preventivi**, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- **Successivi**, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:

- **Diretti**, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante;
- **Indiretti**, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante; affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- **Documentali**, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici
- Dati e notizie personali

Dati economici, finanziari e patrimoniali.

## ART. 5 – METODOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI

L'Amministrazione Comunale provvederà ad espletare i seguenti controlli:

1. **Controlli a campione** nella misura del 10% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nel periodo considerato come esercizio finanziario. Per estrapolare il 10% delle domande suscettibili di controllo a campione, si procederà a sorteggio sulla numerazione del protocollo d'entrata delle istanze medesime.
2. **Controlli puntuali e mirati** sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti, e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e qualora le dichiarazioni risultino:

- a) palesemente inattendibili;
- b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- c) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- d) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.

**3. Controlli su tutte le dichiarazioni** il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE è pari a zero (€ 0,00).

L'Ufficio preposto effettua i controlli avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando inoltre, appositi accertamenti tramite gli uffici comunali competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc); qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche incrociate, gli altri uffici comunali che dispongono di dati utili all'accertamento consentiranno la consultazione diretta degli archivi ed invieranno i risultati dell'accertamento anche a mezzo fax o per via telematica, assicurando la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

L'Ufficio preposto può sottoporre le dichiarazioni individuate all'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di attivare al fine della effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS, l'Agenzia delle Entrate ed in Ministero delle Finanze.

#### **ART. 6 – DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA, IRREGOLARITÀ E OMISSIONI**

L'Ufficio ricevente, nell'ambito della propria attività di verifica e controllo delle attestazioni ISEE può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati.

L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche è inoltre finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e conseguentemente, deve essere verificata:

- l'evidenza delle irregolarità o della omissione;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il complemento della dichiarazione.

Conseguentemente si provvede a :

- sanatoria d'ufficio, per errori materiali rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente;
- richiedere di regolarizzare o completare la dichiarazione al soggetto interessato;

La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per cause imputabili al dichiarante comporta la decadenza dei benefici concessi, anche se già acquisiti.

L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati ai sensi della normativa vigente.

## **ART. 7 – FALSE DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI**

Qualora, in sede di controllo, siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del T.U. si devono applicare gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia.

La relativa denuncia all'Autorità giudiziaria è sottoscritta congiuntamente dal Responsabile del Settore e dal Responsabile del procedimento che ha seguito la pratica soggetta ad accertamento.

Infine, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

L'ente erogatore dei benefici ne dispone la revoca, con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite e/o degli importi indebitamente corrisposti.

## **ART. 8 – PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ISEE**

1. L'Ufficio attiva il processo di controllo della veracità delle Dichiarazioni Sostitutive e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni sociali agevolate con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate.

2. Contestualmente all'avvio della procedura di accertamento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90.

3. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione; è ammessa la possibilità di concludere accordi endoprocedimentali per una definizione concordata del procedimento.

4. Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati ed informazioni, gli altri uffici del Comune che dispongono di dati utili all'accertamento consentiranno la consultazione diretta degli archivi ed invieranno i risultati dell'accertamento anche a mezzo fax o per via telematica.

L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

5. L'Ufficio controllante sottoporrà all'attività ispettiva della Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza rispetto alla situazione sottostante.

## **ART. 9 – DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI PRESENTATE IN RITARDO**

1. La presentazione della dichiarazione sostitutiva ed Isee, oltre la data di scadenza stabilita dall'Amministrazione comunale per poter chiedere la prestazione agevolata comporta automaticamente l'esclusione dal beneficio salvo gravi, comprovati e giustificati motivi o cause di forza maggiore.

2. La deroga, potrà essere ammessa solo nei casi di cui al comma precedente, debitamente comprovati e documentati.

3. La deroga sarà disposta, determina dirigenziale motivata, del responsabile del settore e notificato al richiedente.

## **ART. 10 – ARCHIVIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ED ISEE E DEI CONTROLLI**

1. Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, viene predisposto un data base sul quale verranno registrati tutte le dichiarazioni sostitutive ed ISEE, sul quale saranno riportati anche i controlli effettuati e gli elementi essenziali in ciascun procedimento attivato, nonché il relativo esito. Tale data base permetterà di procedere una sola volta al controllo di una dichiarazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

2. Il Data base sarà condivisibile solo dagli uffici preposti alla concessione di prestazioni agevolate (Tributi, Sociale, Trasporti, Mensa Scolastica, Scuola, Casa), che assicureranno la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

## **ART. 11 – NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché alla normativa che regola il procedimento amministrativo.

E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore al momento della esecutività della delibera consiliare di approvazione.